

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1971

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 gennaio 1952, n. 36, sono state estese alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1472, che prevedono la concessione di uno speciale trattamento economico agli ufficiali e sottufficiali mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

Con la legge 9 agosto 1954, n. 652, anche la modificazione apportata al decreto legislativo predetto all'atto della ratifica, avvenuta con la legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è stata estesa alla Guardia di finanza, adeguando in tal senso, in ogni sua parte, il particolare trattamento economico dei militari del Corpo a quello analogo previsto per il personale delle tre Forze armate.

La esclusione dal beneficio economico dei sergenti maniscalchi, dei sergenti musicanti e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri che il decreto legislativo n. 1472 comportava — dopo qualche perplessità inizia-

le — è stata individuata in una mera lacuna formale, dovuta ad una non voluta omissione nella quale il legislatore era incorso, per la sfavorevole posizione di detto personale rispetto al normale sviluppo di carriera degli altri sottufficiali.

Una situazione perfettamente identica si verifica per i vicebrigadieri della Guardia di finanza, anch'essi — a termini dell'articolo 2 della legge n. 36 del 1952 — esclusi dal trattamento in questione.

A riguardo occorre osservare che in passato, interpretando estensivamente l'articolo 2 del citato decreto, che intende usare un trattamento di riguardo nei confronti di tutti i militari già legati all'Amministrazione da un vero e proprio vincolo di impiego ed allontanati prematuramente dal servizio per inidoneità fisica derivante dagli eventi della guerra 1940-45, l'Amministrazione della difesa corrispose ad alcuni dei sergenti maniscalchi e musicanti nonché a vicebri-

gadierei dei carabinieri il trattamento previsto dalla citata norma.

Senonchè la tassativa formulazione letterale della norma ha fatto sorgere insormontabili difficoltà al perfezionamento dei provvedimenti.

Il Ministro della difesa al fine di eliminare l'evidente sperequazione ha ritenuto necessario definire la questione in via legislativa, mediante l'interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 1472 del 1948, promuovendo all'uopo l'emanazione della legge 14 febbraio 1964, n. 39.

Tale legge ha determinato una evidente sperequazione nel trattamento dei vicebrigadieri della Guardia di finanza rispetto a quello dei Carabinieri, sperequazione che non ha fondamento e che si manifesta ini-

qua dato che le due categorie di sottufficiali si trovano in identica posizione e hanno ugualmente ben meritato nei confronti del Paese.

Per le suesposte considerazioni è stato predisposto l'unito disegno di legge che estende il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, ai vicebrigadieri della Guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate nel predetto articolo.

Il provvedimento comporta un onere di lire 500.000, cui sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della Guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.

L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non può avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.